

Codice A1816A

D.D. 6 agosto 2019, n. 2731

R.D. 523/1904 - P.I. 6323 - Lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione nell'alveo del torrente Colla, nelle localita' San Lorenzo e Tetto Filippini nel comune di Peveragno (CN). Richiedente: Comune di Peveragno.

In data 10/07/2019 il Comune di Peveragno, con sede in Peveragno (CN), Piazza Pietro Toselli n. 15, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione nell'alveo del torrente Colla nel comune di Peveragno; tali lavori consistono nel taglio della vegetazione presente nell'alveo, entro i cigli di sponda, con eliminazione della vegetazione arborea inclinata, instabile, deperiente o morta e sulle sponde demaniali, con conservazione delle associazioni vegetali flessibili e allo stadio giovanile, nei seguenti tratti del corso d'acqua:

- località San Lorenzo, a partire dal confine con il comune di Boves, per uno sviluppo di m 1.000
- località Tetto Filippini, a monte di via Tetto Grosso, per uno sviluppo di m 45
- località Tetto Filippini, tra via Tetto Grosso e la S.P. n. 564, per uno sviluppo di m 1.280, al confine con il comune di Beinette.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Stefano Ferrari e la relazione forestale redatta dal dott. for. Paolo Correndo, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di manutenzione idraulica da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

Per gli interventi sopra specificati assoggettati alla presente autorizzazione idraulica, trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dall'art. 37 bis del Regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Il progetto definitivo è stato approvato dal Comune di Peveragno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 24/06/2019.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Colla con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nell'alveo attivo è consentito il taglio ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; nell'alveo inciso e sulle sponde demaniali si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 37 del medesimo regolamento;
- b. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visti gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la D.G.C. n.102 del 24/06/2019 del Comune di Peveragno;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Peveragno, con sede in Peveragno (CN), ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione nell'alveo del torrente Colla; tali lavori consistono nel taglio della vegetazione presente nell'alveo, entro i cigli di sponda, con eliminazione della vegetazione arborea inclinata, instabile, deperiente o morta, e sulle sponde demaniali, con conservazione delle associazioni vegetali flessibili e allo stadio giovanile, nei tratti del corso d'acqua compresi nelle località San Lorenzo e Tetto Filippini del comune di Peveragno, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto definitivo e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione idraulica con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nei tratti individuati negli elaborati progettuali allegati all'istanza;
3. il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato nell'alveo;

7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) dalla data del presente provvedimento;
9. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato; ad avvenuta ultimazione dovrà essere inviata la Dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente alla documentazione tecnica approvata;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.
13. il soggetto autorizzato, nella esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE
Dott. For. Elio PULZONI

I funzionari estensori
dott. agr. Walter Bessone
geol. M. Grazia Gallo